

La Legge prevede che anche la donna minorenni (artt. 1 e 12) possa chiedere l'autorizzazione all'aborto. In questo caso, tuttavia, non potendo esercitare autonomamente i propri diritti, la minorenni deve richiedere innanzitutto l'assenso alle persone che esercitano su di essa la potestà o la tutela, assenso che costituisce condizione necessaria per poi rivolgersi ad una delle strutture di cui all'art. 4 ed eventualmente abortire.

Se l'assenso viene negato o le persone che esercitano la potestà o la tutela esprimono pareri tra loro difforni o se vi sono seri motivi che sconsigliano la loro consultazione, la minorenni si può rivolgere direttamente ad un medico di fiducia o ad una delle strutture di cui all'art. 4, i quali, effettuati i necessari compiti ed accertamenti medici, trasmettono al Giudice Tutelare competente sul territorio nel cui ambito essi operano, una relazione corredata dal proprio parere entro 7 giorni dalla richiesta della minorenni. Il Giudice Tutelare, entro 5 giorni dalla ricezione della relazione, una volta verificata la sussistenza dei requisiti e la correttezza delle procedure prescritti dalla Legge, *"sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere l'interruzione di gravidanza"* (art. 12).

I motivi che la minorenni può addurre per chiedere l'aborto entro i primi 90 giorni o successivamente ai 90 giorni sono identici a quelli adducibili dalla donna maggiorenne. Inoltre, nel caso in cui la struttura accerti l'esistenza di una delle condizioni indicate dall'art. 6, non è necessario per la minorenni l'assenso delle persone che esercitano la potestà o la tutela.

Se la donna è interdetta per infermità di mente (art. 13), la richiesta può essere presentata ad un medico di fiducia o ad una delle strutture di cui all'art. 4 sia dalla donna che dal tutore o dal marito non tutore. Se la richiesta è stata presentata dalla donna o dal marito non tutore deve essere sentito anche il tutore; se la richiesta è stata presentata dal tutore o dal marito non tutore deve essere confermata dalla donna. Come nel caso della donna minorenni, il medico o la struttura trasmettono al Giudice Tutelare una relazione entro 7 giorni dalla richiesta ed il Giudice Tutelare, sentiti eventualmente gli interessati, decide entro 5 giorni con atto non soggetto a reclamo.

Il monitoraggio in questione si limita quindi a rilevare, da un lato, **tutte le richieste relative alle donne interdette** che, per ottenere l'autorizzazione all'aborto, devono sempre e comunque rivolgersi (direttamente o indirettamente) al Giudice Tutelare, e, dall'altro, **le richieste delle donne minorenni che si rivolgono al Giudice Tutelare** non avendo potuto ottenere per vari motivi l'assenso delle persone che esercitano la potestà o la tutela.

### 3.3) Richieste di aborto relative a donne interdette (art. 13 della L. 194/78)

Nel periodo 1989 - 2005 non vi è stata quasi nessuna richiesta al Giudice Tutelare relativa a donne interdette, come si vede dalla seguente tabella riepilogativa:

	RICHIESTE DI ABORTO EX ART. 13 (DONNE INTERDETTE)									
	1989	1991	1993	1995	1997	1999	2001	2003	2004	2005
TOT. NAZ.	0	1	0	0	0	1	1	0	5	0


che mostra come il fenomeno, da questo particolare punto di vista, sia praticamente inesistente.

**3.4) Richieste di aborto da parte di donne minorenni (art. 12 della L. 194/78)****3.4.a) Richieste delle minorenni**

Al contrario, nello stesso periodo in esame, il numero di richieste al Giudice Tutelare da parte di donne minorenni, nei casi in cui sia mancato l'assenso delle persone che esercitano la potestà o la tutela su di esse, è sempre di preoccupanti dimensioni, essendo mediamente di circa 1.330 l'anno:

AREA GEOGRAFICA.	RICHIESTE DI ABORTO EX ART. 12 (DONNE MINORENNI)									
	1989	1991	1993	1995	1997	1999	2001	2003	2004	2005
NORD	41%	40%	38%	34%	33%	35%	38%	38%	45%	44%
CENTRO	32%	29%	27%	27%	24%	25%	23%	23%	20%	24%
SUD	20%	24%	26%	30%	31%	30%	29%	28%	27%	25%
ISOLE	7%	7%	9%	9%	12%	11%	10%	11%	8%	8%
TOT. NAZ %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
TOT. NAZ.	1.390	1.378	1.348	1.313	1.263	1.214	1.305	1.341	1.334	1.292
Autorizz. concesse	98,6%	98,2%	97,2%	98,0%	97,6%	97,7%	97,5%	97,5%	96,8%	96,9%

Il numero di richieste ha avuto un andamento costante a livello nazionale e l'area maggiormente interessata è stata sempre quella del Nord. Le autorizzazioni all'aborto sono state concesse dal Giudice Tutelare alle minorenni nella quasi totalità dei casi (nel 96,9% dei casi nel 2005). Graficamente:

**Richieste di aborto ex art. 12 della L. 194/78 (donne minorenni)**

Come accennato nel par. 3.1, per ogni richiesta viene rilevata, oltre alla relativa autorizzazione o non del Giudice Tutelare, anche l'età ed il luogo di nascita della minorenne, la persona eventualmente consultata della minorenne e i motivi di non consultazione, i motivi adottati dalla minorenne all'aborto, ossia alcune di quelle variabili che consentono di avere una visione più ampia del fenomeno, soprattutto per ciò che riguarda le cause che lo originano.

Poiché non sempre le suddette variabili possono essere rilevate per ogni richiesta, in quanto il dato può non essere riportato o può venire cancellato dalla copia del provvedimento

del Giudice Tutelare, le percentuali riportate nelle tabelle sono calcolate supponendo che i dati non rilevati abbiano la stessa distribuzione di quelli rilevati (in ogni caso vengono riportate in ogni tabella anche le percentuali del dato non rilevato).


### 3.4.b) Età delle minorenni

Per ciò che riguarda la distribuzione percentuale delle richieste per età della minorenne, limitatamente al periodo 1995 - 2005, abbiamo la seguente tabella:

TAB. 1		Richieste per età della minorenne (in anni compiuti) (*)						
Anni	Numero richieste	inferiore a 14 anni	14 anni	15 anni	16 anni	17 anni	Tot. %	dato non rilevato
1995	1.313	0,5%	3,3%	9,1%	25,3%	61,8%	100,0%	-----
1997	1.263	0,5%	3,1%	11,9%	32,3%	52,2%	100,0%	-----
1999	1.214	0,5%	3,0%	13,4%	29,5%	53,7%	100,0%	-----
2001	1.305	0,6%	4,4%	12,7%	30,3%	52,0%	100,0%	11,9%
2003	1.341	0,6%	4,8%	14,9%	28,7%	50,9%	100,0%	15,9%
2004	1.334	0,8%	4,5%	16,1%	30,7%	48,0%	100,0%	12,0%
2005	1.292	1,0%	4,0%	14,7%	31,0%	49,3%	100,0%	15,4%

(\*) età della minorenne alla data del provvedimento del Giudice Tutelare

da cui si vede che, con riferimento ad un dato anno, circa il 50% delle minorenni ha 17 anni compiuti, mentre la restanti percentuali decrescono al decrescere dell'età. Il seguente grafico mostra come l'età media della minorenne richiedente stia leggermente diminuendo nel tempo:



Ad esempio, nel 1995 l'età media delle minorenni era di quasi 17 anni, mentre nel 2005 era di 16 anni e 9 mesi circa.

**3.4.c) Motivi addotti dalle minorenni**

Relativamente ai motivi addotti dalla minorenne per chiedere l'aborto, con riferimento agli ultimi anni della serie storica e tenendo comunque presente che la percentuale di richieste per le quali non è stato possibile rilevare la variabile in esame è molto elevata, si sono avuti i seguenti risultati:

TAB. 2		Richieste per motivi addotti all'aborto dalla minorenne					
Anni	Numero richieste	socio – economici (1)	psicologici (2)	salute	altro	Tot. %	dato non rilevato
2001	1.305	28,3%	67,9%	2,1%	1,7%	100,0%	68,9%
2003	1.341	38,1%	58,9%	1,8%	1,2%	100,0%	82,5%
2004	1.334	31,9%	66,8%	1,4%	0,0%	100,0%	79,9%
2005	1.292	32,9%	65,7%	1,4%	0,0%	100,0%	82,5%

(1) comprendono anche i motivi di studio

(2) comprendono anche i casi in cui la minorenne ha dichiarato di non sentirsi pronta ad affrontare la maternità

Supposto che i dati riportati nella tabella 2 siano abbastanza indicativi (data l'elevata percentuale del dato non rilevato), si nota come tra i motivi addotti dalla minorenne quelli psicologici risultino preponderanti, mentre al secondo posto si collocano i motivi socio-economici. Del tutto marginali risultano essere, invece, le altre due categorie.

Per ciò che riguarda i motivi socio-economici e quelli psicologici, è importante tenere presente che spesso le due motivazioni, sia pure con peso diverso, sono addotte in modo congiunto dalla minorenne. Pertanto, al momento della rilevazione del dato, viene considerata solo la motivazione alla quale la minorenne sembra attribuire il maggior peso.

Relativamente ai motivi psicologici si è visto come, nella maggioranza dei casi, la minorenne abbia chiesto l'aborto in quanto non si sentiva psicologicamente pronta ad affrontare il ruolo di madre e le varie responsabilità connesse.

Relativamente ai motivi socio-economici, le minorenni hanno dichiarato di non disporre, per vari motivi, del necessario sostegno economico-sociale da parte dei familiari o da parte del padre del nascituro. Alcune hanno inoltre espressamente dichiarato che un figlio avrebbe costituito un serio ostacolo ai propri progetti di vita futura.

Per ciò che riguarda le minorenni nate all'estero, oltre alla mancanza di punti di riferimento dovuti principalmente alla lontananza di uno o di entrambi i genitori, sono da segnalarsi quei casi in cui la minorenne preferisce abortire per non essere allontanata o emarginata dalla famiglia o dalla comunità di origine per motivi strettamente etnico-culturali.

Anche per il 2005 i dati hanno confermato che, in linea generale, l'ambiente in cui si trovano le minorenni che maturano la grave decisione è molto desolante. Esso è infatti caratterizzato da gravi disagi all'interno della famiglia, soprattutto di tipo sociale (genitori separati, od in conflitto tra loro o con la stessa figlia) oltre che economico, dalla mancanza di dialogo e, a volte, anche dalla salute precaria di uno dei due genitori.

I rapporti con il padre del concepito sono quasi sempre molto labili ed a volte del tutto occasionali; inoltre, nei casi in cui quest'ultimo sia stato interpellato dalla stessa minorenne o

dal Giudice Tutelare nel colloquio, ha fatto spesso presente di non poter fornire alcun sostegno economico a causa della mancanza di un lavoro.

Tutto ciò fa sì che la minorenni, anch'essa quasi sempre senza lavoro, non riesca a trovare in definitiva un sostegno morale né materiale, fattori che aggravano ulteriormente la sua situazione di intimo disagio e che la inducono, infine, alla triste decisione.

Vi sono tuttavia anche casi in cui la minorenni vive in un contesto socio-familiare positivo, caratterizzato anche da buoni rapporti con i genitori che però non vuole lo stesso informare, non adducendo espressamente nessun motivo particolare a voler abortire se non quello di rifiutare il bambino avvertendolo semplicemente come un peso. Anche la possibilità di poterlo disconoscere sembra venire rifiutata a priori, quasi intendendo voler cancellare in modo radicale il problema senza possibilità di riesaminarlo per trovare una qualche soluzione. Queste minorenni appaiono ferme e decise nel loro proposito, ma considerato il contesto positivo in cui vivono sembrerebbe che un consiglio da parte dei genitori circa la grave decisione potrebbe forse aiutarle a ponderare maggiormente il problema, considerato che in definitiva il loro livello di maturità non sembra essere ancora completo.

#### **3.4.d) Persona eventualmente consultata dalla minorenni e motivi di non consultazione**

Come accennato, il monitoraggio rileva le richieste delle minorenni che si rivolgono al Giudice Tutelare non avendo potuto ottenere per vari motivi l'assenso delle persone che ne esercitano la potestà o la tutela. Per questo vengono rilevate anche le variabili relative alla persona eventualmente consultata dalla minorenni per ottenere l'assenso all'interruzione:

<b>TAB. 3</b>		<b>Richieste per persona consultata dalla minorenni</b>						
<b>Anni</b>	<b>Tot. richieste</b>	solo la madre	solo il padre	entrambi i genitori (*)	tutore	nessuno	<b>Tot. %</b>	dato non rilevato
<b>2001</b>	<b>1.305</b>	32,0%	0,6%	2,3%	0,6%	64,5%	<b>100,0%</b>	36,5%
<b>2003</b>	<b>1.341</b>	32,3%	1,3%	2,1%	0,4%	63,8%	<b>100,0%</b>	28,8%
<b>2004</b>	<b>1.334</b>	37,3%	1,6%	2,6%	0,3%	58,2%	<b>100,0%</b>	42,3%
<b>2005</b>	<b>1.292</b>	37,1%	0,9%	0,9%	0,6%	60,4%	<b>100,0%</b>	33,1%

(\*) entrambi i genitori sono stati consultati, ma hanno espresso pareri difformi tra loro od entrambi parere contrario all'aborto

La tabella 3 indica come nella maggioranza dei casi (circa il 60%) la minorenni non interPELLI nessuno; rimane comunque rilevante la percentuale (circa il 34%) di quelle che interPELLANO la madre, che sembra sempre costituire una basilare figura di riferimento.

Parallelamente, i motivi che hanno indotto la minorenni a consultare solo uno dei due genitori o a non consultare nessuno (neanche l'eventuale tutore) sono stati i seguenti:

TAB. 4		Richieste per motivi della non consultazione (1) (2)					
Anni	Numero richieste	gravi motivi familiari	timore	dialogo	altro	Tot. %	dato non rilevato
2001	1.267	10,6%	59,0%	9,7%	20,7%	100,0%	35,6%
2003	1.307	13,1%	53,6%	11,7%	21,7%	100,0%	51,0%
2004	1.296	21,0%	44,7%	9,9%	24,4%	100,0%	29,8%
2005	1.272	15,0%	40,9%	13,2%	30,8%	100,0%	54,0%

(1) la minore ha consultato solo uno dei due genitori o non ha consultato nessuno (neanche l'eventuale tutore)

(2) il numero delle richieste di questa tabella è dato dalla somma delle richieste della tab. 3 relativamente alle quali la minore ha consultato o solo la madre, o solo il padre, o nessuno

Più in dettaglio, le modalità della tabella 4 comprendono le seguenti voci:

- gravi motivi familiari = genitori violenti, in conflitto tra loro, in gravi condizioni di salute...
- timore = timore di perdere la stima o la fiducia, di essere allontanata di casa, motivi morali (es. convinzioni religiose dei genitori)...
- dialogo = mancanza di rapporto, di confidenza...
- altro = lontananza del genitore, genitore detenuto, probabile grave trauma psicologico del genitore, genitori non in grado di aiutare, genitori deceduti...

La tabella mostra come i motivi legati al timore sembrano avere un peso decrescente, mentre sono in aumento quelli legati alla modalità "altro" nel cui ambito assumono un posto di rilievo i casi in cui i genitori sono lontani, abitando all'estero, specie per le minorenni straniere.

### 3.4.e) Luogo di nascita delle minorenni

Relativamente al luogo di nascita della minorenne richiedente:

TAB. 5		Richieste per luogo di nascita della minorenne				
Anni	Numero richieste	Italia	UE (*)	Altro	Tot. %	dato non rilevato
2001	1.305	87,5%	0,9%	11,6%	100,0%	24,3%
2003	1.341	78,1%	0,9%	21,0%	100,0%	18,8%
2004	1.334	73,7%	0,7%	25,5%	100,0%	12,6%
2005	1.292	68,6%	1,3%	30,1%	100,0%	20,3%

(\*) Unione Europea scusa Italia + Svizzera e Norvegia

Analogamente a quanto si verifica per la giurisdizione penale, si nota anche qui come l'incidenza delle minorenni straniere che si rivolgono al Giudice Tutelare sia piuttosto marcata ed in crescita (31,4% nel 2005, vedi colonna "Altro"), soprattutto se si considera il dato del rapporto CARITAS del 4,8% (percentuale degli stranieri residenti sul totale della popolazione residente).

L'incidenza è molto diversa a seconda dell'area geografica esaminata e va, con riferimento al 2005, dal 6% del Sud al 40% del Nord (vedi tab. 5 in allegato).

La notevole propensione a ricorrere al Giudice Tutelare da parte delle minorenni nate all'estero rispetto a quelle italiane, di 6 volte rispetto a quanto sarebbe normale attendersi (= 31,4% : 4,8%, dati del 2005), può forse essere spiegata, da un lato, dalle profonde differenze socio-culturali ed economiche tra le minorenni italiane e quelle straniere e, dall'altro, da obiettive circostanze che impediscono alle straniere di ottenere l'assenso dei genitori, quali ad esempio la loro lontananza.

In generale, considerato che la proporzione degli stranieri sul totale della popolazione è in crescita, ci si attende, del pari, che anche l'incidenza delle minorenni straniere sul totale delle richiedenti cresca con il tempo.

### **3.5) Osservazioni degli Uffici giudiziari per la giurisdizione volontaria**

Da valutare attentamente, anche da parte del legislatore, sono state le osservazioni formulate da alcuni Giudici Tutelari relativamente alle richieste ex art. 12 della Legge da parte di donne minorenni (come esposto, quelle ex art. 13 relative a donne interdette sono quasi inesistenti) nel corso del periodo esaminato.

Relativamente all'anno 2005, tali osservazioni sono state ribadite e, in generale, non ne sono state aggiunte di nuove. Non sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale da parte dei Giudici Tutelari. Parimenti, non sono state segnalate difficoltà interpretative della Legge da parte dei singoli Giudici; tuttavia, come segnalato anche per gli anni precedenti, si è potuto constatare dall'esame dei provvedimenti e dalle osservazioni formulate nelle lettere di accompagnamento, come vi siano orientamenti interpretativi della Legge anche del tutto opposti tra un Giudice Tutelare e l'altro. Inoltre sono state segnalate alcune difficoltà di tipo applicativo della Legge.

Le osservazioni possono così raggrupparsi (si riportano quelle più significative degli ultimi anni):

#### **3.5.a) Competenza del Giudice Tutelare**

Il Giudice Tutelare è chiamato a decidere sulle richieste di autorizzazione all'aborto che le donne minorenni presentano ad una delle strutture (consultori, strutture socio-sanitarie, medici di fiducia) operanti sul territorio su cui egli è competente (per la procedura si veda anche il par. 3.2).

La richiesta può essere presentata dalla minorenni ad una qualsiasi delle strutture operanti su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dal suo luogo di residenza od abitazione. Conseguentemente la Legge non lega in alcun modo la competenza del giudice ad un requisito specifico in possesso della richiedente e le lascia la possibilità di scegliere sia la struttura sia, indirettamente, il giudice che desidera. A questo proposito alcuni giudici hanno fatto presente che molte minorenni, che risiedevano od abitavano fuori della loro giurisdizione, hanno attribuito ad essi la competenza del proprio caso.

La scelta di un giudice anziché di un altro non sembra essere sempre indifferente per la minorenni, tenuto conto anche del fatto che il provvedimento è immediatamente esecutivo, in quanto non reclamabile da parte di alcuno (né dalla minorenni, né dal PM, né da alcun altro). In questo senso, sintomatica è anche l'esperienza di un giudice che aveva invitato due minorenni, che si trovavano già alla loro seconda esperienza di gravidanza, ad informarne i genitori; in seguito le minorenni non si erano più presentate e, contestualmente, il numero di richieste presso l'ufficio era diminuito in modo significativo; il giudice ha pertanto ritenuto che le altre potenziali richiedenti, informate in qualche modo dell'orientamento dell'ufficio, si

siano indirizzate a strutture fuori del territorio di sua competenza, sperando probabilmente di incontrare meno ostacoli per ottenere l'autorizzazione.

Da questa possibilità di scelta discendono tuttavia alcune anomalie obiettive:

1) non si può ad esempio escludere che una minorenni che si veda negata l'autorizzazione da un giudice, si rivolga, compatibilmente con i 90 giorni di tempo dal concepimento (limite fissato dalla Legge), ad altro giudice; da ciò discenderebbe che, a parità di condizioni, due o più giudici possano provvedere in modo diverso, circostanza che appare non di poco conto soprattutto se si considera che il provvedimento non è impugnabile da alcuno e che, conseguentemente, potrebbe mancare un'unicità finale di giudizio;

2) di fatto si verifica che alcuni giudici, che le minorenni ritengono forse frapporre meno ostacoli all'autorizzazione, sono costretti a far fronte ad un carico di lavoro superiore a quello corrispondente alla loro effettiva competenza territoriale;

3) sebbene il procedimento davanti al Giudice Tutelare rientri giuridicamente tra gli "affari civili non contenziosi", se si ipotizza che in ogni caso le parti in causa sono sempre due, ossia la minorenni ed il concepito entrambi con diritti meritevoli di tutela (art. 1 della Legge) ed in questo caso contrapposti, allora, non essendovi di fatto un giudice naturale preconstituito per territorio, il concepito sembrerebbe poter usufruire di una tutela giuridica da parte dello Stato inferiore rispetto a quella della madre, la quale può scegliere un giudice che, a parità di condizioni, la può autorizzare più facilmente. A questo proposito si deve tenere presente anche la sent. n° 39 del 10/2/97 della Corte Costituzionale, che sancisce che il diritto alla vita, costituzionalmente riconosciuto, deve trovare protezione particolarmente nell'attuazione dell'art. 1 della Legge.

### **3.5.b) Legittimità e merito del Giudice Tutelare**

Il Giudice Tutelare, pur non avendo alcun potere istruttorio, una volta verificata la sussistenza dei requisiti e la correttezza delle procedure prescritti dalla Legge, possiede sempre un certo margine di discrezionalità circa la sua decisione ("...può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo.."; art. 12), potendo basarla non solo sulla documentazione inviata dalla struttura, ma anche sul colloquio con la minorenni e sul suo libero convincimento come giudice. A questo proposito si fa presente che vi sono alcune divergenze interpretative nonché difficoltà applicative della Legge, di seguito riportate.

In linea generale, alcuni giudici suggeriscono un'attenta valutazione, oltre che della documentazione, anche del colloquio con la minorenni (e, possibilmente, anche con qualche familiare) per approfondire e valutare nel modo migliore i motivi da essa adottati per chiedere l'aborto. Altri hanno proposto di confrontare le conseguenze psicologiche dell'aborto con quelle dell'eventuale prosecuzione della gestazione, nonché di valorizzare il periodo di tempo ancora disponibile (sempre entro i 90 giorni) per permettere alla minorenni di valutare nel modo migliore la sua decisione.

Per ciò che riguarda i motivi adottati dalla minorenni per chiedere l'aborto e i seri motivi di non consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, vi sono orientamenti diversi e, a volte, anche diametralmente opposti tra un Giudice Tutelare e l'altro.

In generale, si possono distinguere due gruppi: un primo gruppo è costituito da alcuni giudici che ritengono corretto entrare, sia pure in certa misura, nel merito delle risposte fornite dalla minorenni per valutare nel modo migliore se concedere o meno l'autorizzazione; un

secondo gruppo è costituito da altri giudici che, al contrario, non ritengono corretto entrare in tale merito, ma solo fornire un sostegno volto ad integrare la volontà non ancora del tutto formata della minore, considerando quindi come dato di fatto quanto da lei dichiarato.

**1° gruppo)** Relativamente ai motivi adottati, è stato affermato che “se fosse sufficiente il semplice disagio personale e relazionale della minore a far ritenere sussistente il serio pericolo per la salute psichica prescritto dalla legge, dovrebbe concludersi che in tutti i casi di concepimento ad opera di una minore, che ne abbia tenuto all’oscuro i suoi genitori, l’aborto dovrebbe essere autorizzato quasi automaticamente, perché quasi sempre, in casi del genere, la minore vive una situazione di grave sofferenza e disagio...”.

Relativamente ai motivi di non consultazione, è stato osservato che, senza poteri di accertamento ed istruttori, risulta difficile per il giudice valutare l’esistenza dei “seri motivi che impediscono o sconsigliano la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela”, anche a causa dei tempi molto ristretti prescritti dalla Legge per decidere sulla richiesta (il giudice deve decidere entro 5 giorni dalla ricezione della relazione della struttura; vedi anche par. 3.2). A tale proposito è stato affermato che non rientra tra i seri motivi di non consultazione il mero timore della minore di una censura, sia pure ferma e decisa, da parte dei genitori, i quali hanno il diritto-dovere di educare i figli (art. 30 della Costituzione). Sarebbe infatti necessario un ‘quid pluris’ da lasciare fondatamente prevedere una rottura irreparabile dei rapporti genitori-figlia. Infatti, “se la consultazione dei genitori non è prescritta essa non è nemmeno esclusa, ma lasciata (...) al prudente apprezzamento del giudice” (sent. 109/81 della Corte Costituzionale). Analogamente è stato osservato che “la consultazione dei genitori va decisa o esclusa a seconda che, con essa, la libertà morale della minore si rafforzi (nel caso in cui il confronto con persone, le quali costituiscano un punto di riferimento affettivo e morale, possa rimuovere pregiudizi o rinsaldare motivazioni e dare, comunque, indispensabile conforto in un delicatissimo momento di vita), ovvero si riduca (nel caso in cui i genitori possano conculcare la minore, imponendo soluzioni, anziché favorendo un processo formativo).”

**2° gruppo)** Al giudice non spetterebbe sindacare sui motivi adottati dalla donna all’aborto, né sull’esistenza dei seri motivi di non consultazione, in quanto sarebbe semplicemente sufficiente quanto affermato dalla minore. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti e la correttezza delle procedure indicati dalla Legge, al giudice spetterebbe unicamente, da un lato, di fornire alla minore un sostegno volto ad integrare la sua libera ma non ancora del tutto formata volontà, e, dall’altro, di assicurarsi che la sua scelta sia libera da coercizioni morali, senza quindi entrare mai nel merito di quanto affermato dalla minore, non essendovi bisogno di alcuna valutazione discrezionale circa i motivi adottati ed i seri motivi di non consultazione (da ciò discende che nella maggioranza dei casi l’autorizzazione diviene quasi automatica).

### **3.5.c) Compiti delle strutture**

Alcuni giudici hanno espresso soddisfazione per il lavoro svolto dalle strutture del loro territorio (in particolare dai Consultori) mentre altri, al contrario, hanno espresso pareri negativi osservando che la struttura non deve solo limitarsi a registrare quanto affermato dalla minore, ma farsi carico anche di verificarlo. E’ stato anche osservato che alcune strutture sono solite inviare relazioni carenti ed incomplete, non corredate dal proprio parere e da cui non è chiaro se sono state eseguite le procedure disposte dalla Legge (vi sono casi in cui non viene indicata la data di nascita della minore, né la settimana di gravidanza). Tale carenza

risulterebbe più marcata nel caso dei medici di fiducia, il cui possibile ricorso da parte della minorenni, secondo alcuni giudici, dovrebbe essere pertanto abrogato.

Infine, se da un lato alcuni giudici ritengono che la Legge rappresenti un valido strumento per combattere l'aborto clandestino e che esso sia notevolmente diminuito anche grazie all'attività dei Consultori e di altre associazioni, dall'altro, altri giudici fanno presente che le strutture (in particolare Consultori, Servizi Sociali e ASL) dovrebbero fornire alla minorenni non solo un valido sostegno socio-assistenziale, ma anche psicologico.

**RELAZIONE AL PARLAMENTO**

**SULL' ATTUAZIONE E SUGLI EFFETTI DELLA LEGGE 194/78:**

**"Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione  
volontaria della gravidanza"**





**TABELLE RELATIVE ALLA: GIURISDIZIONE PENALE**

**ANNI 1995 - 2005**





( I DATI POSSONO ESSERE SOTTOPOSTI A REVISIONI ED AGGIORNAMENTI)

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
 DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
 DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali



(\*) = numero di persone a cui è stato contestato il reato in questione su totale delle persone  
 NOTA: durante la fase delle indagini preliminari il numero di persone di un procedimento può aumentare (tale numero viene pertanto aggiornato ogni anno); poiché di norma la durata delle indagini preliminari non può superare i 18 mesi, il numero delle persone degli ultimi 2 anni della serie storica si deve considerare provvisorio. Inoltre i procedimenti contro ignoti possono diventare procedimenti contro noti

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA**  
**DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali**

**PROCEDIMENTI PENALI PER DELITTI DI CUI ALLA LEGGE 194/78**  
**procedimenti iscritti presso le Procure (contro noti ed ignoti): 1995 - 2005**

DISTRETTI DI CORTE D'APP.	PROCEDIMENTI ISCRITTI PRESSO LE PROCURE						
	1995	1997	1999	2001	2003	2004	2005
<b>NORD</b>							
TORINO	4	10	7	6	17	15	31
MILANO	17	13	16	7	9	18	19
BOLZANO	0	0	0	0	0	0	1
BRESCIA	1	1	1	1	3	11	6
TRENTO	0	0	0	0	0	0	0
VENEZIA	6	12	4	10	9	8	9
TRIESTE	0	0	2	3	1	4	2
GENOVA	3	3	6	2	6	8	1
BOLOGNA	4	2	0	7	9	10	8
<b>TOTALE</b>	<b>35</b>	<b>41</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>54</b>	<b>74</b>	<b>77</b>
<b>CENTRO</b>							
FIRENZE	4	6	1	17	16	15	10
PERUGIA	0	0	2	3	0	4	1
ANCONA	3	2	0	6	7	3	3
ROMA	12	5	8	10	10	11	8
<b>TOTALE</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>36</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>22</b>
<b>SUD</b>							
L'AQUILA	2	0	0	2	6	1	3
CAMP. OB.	0	0	0	0	3	1	0
NAPOLI	13	11	18	16	17	18	13
SALERNO	1	4	2	0	4	4	3
BARI	2	5	6	4	3	9	2
LECCE	1	1	1	0	0	1	0
POTENZA	0	1	2	3	0	1	0
CATANZARO	0	0	0	3	1	5	5
REGGIO CAL.	2	1	5	5	0	2	4
TARANTO	0	0	0	1	0	1	2
<b>TOTALE</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>43</b>	<b>32</b>
<b>ISOLE</b>							
PALERMO	3	6	4	6	7	7	6
MESSINA	2	0	0	2	0	1	0
CALTANISS.	0	4	0	1	0	1	1
CATANIA	4	6	2	4	5	1	5
CAGLIARI	0	2	1	1	1	0	2
SASSARI	0	0	0	4	1	2	2
<b>TOTALE</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>16</b>
<b>RIEPILOGO</b>							
NORD	35	41	36	36	54	74	77
CENTRO	19	13	11	36	33	33	22
SUD	21	23	34	34	34	43	32
ISOLE	9	18	7	18	14	12	16
<b>TOT. NAZ.</b>	<b>84</b>	<b>95</b>	<b>88</b>	<b>124</b>	<b>135</b>	<b>162</b>	<b>147</b>
Var. % su '95	-----	13,1%	4,8%	47,6%	60,7%	92,9%	75,0%
			Perc. uffici rispondenti	95,4%	93,8%	95,4%	90,9%

Procedimenti iscritti presso le Procure per delitti di cui all'art. 19 della Legge (aborto clandestino)							
<b>TOT. NAZ.</b>	<b>26</b>	<b>30</b>	<b>18</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>45</b>	<b>35</b>
% su proc. tot.	31%	32%	20%	31%	29%	28%	24%

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali

**PROCEDIMENTI PENALI PER DELITTI DI CUI ALLA LEGGE 194/78**  
persone coinvolte nei procedimenti (contro noti) iscritti presso le Procure: 1995 - 2005

DISTRETTI DI CORTE D'APP.	PERSONE COINVOLTE NEI PROCEDIMENTI ISCRITTI PRESSO LE PROCURE						
	1995	1997	1999	2001	2003	2004	2005
<b>NORD</b>							
TORINO	4	22	12	10	31	24	34
MILANO	21	28	18	8	8	19	25
BOLZANO	0	0	0	0	0	0	1
BRESCIA	1	1	1	2	7	14	6
TRENTO	0	0	0	0	0	0	0
VENEZIA	9	25	4	10	10	11	15
TRIESTE	0	0	5	4	4	4	2
GENOVA	14	3	6	2	9	10	2
BOLOGNA	6	3	0	7	17	12	10
<b>TOTALE</b>	<b>55</b>	<b>82</b>	<b>46</b>	<b>43</b>	<b>86</b>	<b>94</b>	<b>95</b>
<b>CENTRO</b>							
FIRENZE	7	7	1	39	33	21	11
PERUGIA	0	0	5	3	0	5	1
ANCONA	8	2	0	8	6	3	5
R.O.M.A.	13	5	65	37	18	22	10
<b>TOTALE</b>	<b>28</b>	<b>14</b>	<b>71</b>	<b>87</b>	<b>57</b>	<b>51</b>	<b>27</b>
<b>SUD</b>							
L'AQUILA	2	0	0	27	35	1	5
CAMPOB.	0	0	0	0	9	1	0
NAPOLI	34	16	23	59	60	42	21
SALERNO	2	60	5	0	5	6	10
BARI	2	7	7	7	6	12	3
LECCE	4	4	1	0	0	1	0
POTENZA	0	5	4	3	0	1	0
CATANZARO	0	0	0	5	1	5	8
REGGIO CAL.	4	1	8	14	0	2	5
TARANTO	0	0	0	1	0	4	4
<b>TOTALE</b>	<b>48</b>	<b>93</b>	<b>48</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>75</b>	<b>56</b>
<b>ISOLE</b>							
PALERMO	6	8	9	11	9	19	18
MESSINA	2	0	0	3	0	1	0
CALTANISS.	0	4	0	1	0	1	1
CATANIA	6	6	2	6	7	1	9
CAGLIARI	0	3	1	1	14	0	2
SASSARI	0	0	0	13	1	4	3
<b>TOTALE</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>35</b>	<b>31</b>	<b>26</b>	<b>33</b>
<b>RIEPILOGO</b>							
NORD	55	82	46	43	86	94	95
CENTRO	28	14	71	87	57	51	27
SUD	48	93	48	116	116	75	56
ISOLE	14	21	12	35	31	26	33
<b>TOT. NAZ.</b>	<b>145</b>	<b>210</b>	<b>177</b>	<b>281</b>	<b>290</b>	<b>246</b>	<b>211</b>
Var. % su '95	-----	44,8%	22,1%	93,8%	100,0%	69,7%	45,5%
			Perc. uffici rispondenti	95,4%	93,8%	83,5%	95,4%

Persone coinvolte nei procedimenti iscritti presso le Procure per delitti di cui all'art. 19 della Legge (aborto clandestino)							
<b>TOT. NAZ.</b>	<b>36</b>	<b>118</b>	<b>80</b>	<b>73</b>	<b>65</b>	<b>66</b>	<b>36</b>
% su pers. tot.	25%	56%	45%	26%	23%	27%	17%